

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001
Parte Generale**

Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2021

Sommario

1.	La responsabilità amministrativa degli Enti.....	4
1.1	Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	4
1.2	I reati previsti dal Decreto (c.d. “reati presupposto”, artt. 24 e ss. del Decreto).....	5
1.3	Le sanzioni comminabili agli Enti	18
2.	Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	18
3.	Fonte del Modello: Linee guida dell’ABI per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche	20
4.	Adozione del Modello.....	21
4.1	Mediocredito Centrale S.p.A.	21
4.2	Finalità del Modello	21
4.3	Destinatari	22
4.4	Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni.....	23
4.5	Struttura del Modello	26
4.6	Attività a rischio reato e processi sensibili	27
4.7	Protocolli operativi	29
4.8	Process Owner	30
4.9	Modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	31
5.	Organismo di Vigilanza	32
5.1	Struttura, composizione, durata e compensi dell’Organismo di Vigilanza.....	32
5.1.1	Collegio Sindacale con funzioni di OdV.....	33
5.1.2	Organismo di Vigilanza appositamente istituito.....	34
5.2	Autonomia operativa e finanziaria	35
5.3	Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità.....	35
5.4	Cessazione dall’incarico	37
5.5	Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza	38
5.5.1	Vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello.....	39
5.5.2	Cura dell’aggiornamento del Modello	40
5.6	Rapporti con gli Organi sociali e Reporting dell’Organismo di Vigilanza	41
5.7	Canali di comunicazione	42
5.8	Firma	44
5.9	Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	44
5.9.1	Tempistica dei flussi informativi	45
5.9.2	Flussi informativi semestrali	45
6.	Sistema disciplinare	46
6.1	Principi generali	46
6.2	Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi	46
6.3	Sanzioni applicabili ai Dirigenti	48
6.4	Sanzioni applicabili agli Amministratori e ai Sindaci.....	49
6.5	Sanzioni applicabili nei confronti dell’OdV	49
7.	Rapporti con società terze e persone fisiche esterne alla Banca ai fini della normativa ex Decreto 231.....	49

8.	Aggiornamento del Modello.....	50
9.	Informazione e formazione del personale.....	50
9.1	Diffusione del Modello	50
9.2	Formazione del personale	51
10.	Codice Etico	52
11.	Codice di Comportamento Fornitori e Partner.....	52

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.

Sezione prima

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1. La responsabilità amministrativa degli Enti

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o il “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica - c.d. enti) in relazione a determinati reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da propri appartenenti ovvero da altre persone fisiche legate ai medesimi da un rapporto qualificato.

Il Decreto riconduce una responsabilità della *società*, in quanto considerata autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, non sono conseguenti alla iniziativa privata del singolo, ma rientrano piuttosto nell’ambito di una predeterminata *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative (si veda, in proposito, il paragrafo “Le sanzioni comminabili agli Enti”), consegue alla commissione di un reato ed il processo volto ad accertarne la responsabilità presenta le garanzie proprie del rito penale.

La sanzione amministrativa per fatto costituente reato può essere applicata alla società esclusivamente nel contesto garantistico di un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria penale ove sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di uno specifico reato, nell’interesse o vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali dell'ente o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto ad un reato commesso *nell'interesse* o *vantaggio* dell'ente. L'interesse *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude evidentemente la responsabilità dell'ente, rinvenendosi nella intenzione dell'autore del reato l'assoluta estraneità dell'ente all'illecito.

Quanto ai soggetti il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso nel suo interesse o suo vantaggio:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito sussiste anche quando l'autore del reato non sia identificato o non sia imputabile.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore richiede venga accertata anche la colpevolezza dell'ente, cioè la sussistenza una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza, autoimposte dall'ente medesimo, volte a prevenire la commissione del reato.

La responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto viene commesso nelle forme del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto (c.d. “reati presupposto”, artt. 24 e ss. del Decreto)

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione (P.A.), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi succedutisi nel tempo – a numerose altre fattispecie di reato, di seguito complessivamente riepilogate:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 D.lgs. 231/2001):
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *ter* c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p. - introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. - introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p. - introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. - introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898 - introdotto dal D.lgs. n. 75/2020).
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001):
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 *ter* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quater* c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quinquies* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 *bis* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 *quater* c.p.);
 - danneggiamenti di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 *quinquies* c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 *quater* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 *quinquies* c.p.);
 - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (491 *bis* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.);
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n.105).
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter*);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse di esplosivi di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a, num. 5, c.p.p.).
- 4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001):

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

6) Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);

- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)¹;
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).
- 7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25quater D.lgs. 231/2001):
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqies* c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L.n. 153/2016, art. 270 *quinqies.1* c.p.);

¹ La fattispecie di "impedito controllo", di cui all'art. 2625 c.c., tuttora richiamata nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, dopo la riformulazione del suo contenuto ai sensi del D.lgs. 39/2010, non contempla più la fattispecie incriminatrice relativa all'attività dei revisori. Quest'ultima è ad oggi punita dalla nuova norma di cui all'art. 29 del D.lgs. 39/2010, tuttavia non richiamata dal D.lgs. 231/2001.

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies.2* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
 - sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - reati contro la sicurezza della navigazione marittima (L. n. 422/1989, art. 3);
 - convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999 (art. 2).
- 8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* D.lgs. 231/2001):
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).
- 9) Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/2001):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - tratta di persone (art. 601, c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - adescamento di minori (art. 609 *undecies* c.p.).
- 10) Reati ed altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001, art. 187-quinquies TUF):
- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184, 187 *bis* T.U.F. e art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - manipolazione del mercato (artt. 185, 187 *ter* T.U.F. art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- 11) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001):
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).
- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
- ricettazione (648 c.p.);
 - riciclaggio (648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).
- 13) Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006):
- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.lgs. 1998, n. 286);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a *bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* l. 633/1941 comma 2);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 *ter*, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la riproduzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f *bis*);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 *ter*, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, n violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a *bis*);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* l. 633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* l. 633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

16) Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- disciplina dei reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art 1 commi 1 e 2, art. art. 3 *bis* comma 1, art. 6 comma 4, L. 150/1992);

- effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 D. Lgs 152/2006);
- raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo D. Lgs 152/2006);
- combustione illecita di rifiuti (art.256 bis D.lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento della concentrazione soglia di rischio (art. 257, commi 1 e 2 D. Lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs 152/2006);
- falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nel sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti - SISTRI (art. 260 bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, 8, primo e secondo periodo D. Lgs 152/2006);
- superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs 152/2006);
- violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico (art. 3, comma 6 L 549/1993);
- inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino (art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs 202/2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A, B e C Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (art. 3bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150).
- 17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001):
- art. 22, comma 12-*bis*, d. lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012; modificato dalla L. n. 161/2017. Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato, solo nel caso di commissione di una o più delle seguenti ipotesi aggravate:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del Codice penale.
- 18) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001):
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. - aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018).
- 19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies - aggiunto dalla L. n.39/2019):
- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- 20) Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 - articolo aggiunto dalla legge n. 157/2019 e dal D.lgs. n.75/20202020):
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. n.74/2000);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n.74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.lgs. n.74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.lgs. n.74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.lgs. n.74/2000);
- dichiarazione infedele (art.4 D.lgs. n.74/2000 introdotto dal D.lgs. n.75/2020);²
- omessa dichiarazione (art.5 D.lgs. n.74/2000 introdotto dal D.lgs. n.75/2020);²
- indebita compensazione (art.10 quater D.lgs. n.74/2000 introdotto dal D.lgs. n.75/2020);²

21) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001- articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020):

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);

² se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

1.3 Le sanzioni comminabili agli Enti

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto, all'ente ritenuto responsabile ai sensi del Decreto, possono essere comminate le seguenti tipologie di sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sebbene il Decreto Legislativo 231/2001 preveda che le sanzioni interdittive possano essere applicate all'ente anche quali misure cautelari, il Testo Unico Bancario dispone che per le Banche siano applicabili esclusivamente in via sanzionatoria, cioè a seguito di condanna³.

2. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Agli artt. 6 e 7 del Decreto, il legislatore prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Segnatamente, in caso di reati commessi da soggetti apicali, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

³ Art. 97 bis del Testo Unico Bancario.

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza. Tale carenza, in ogni caso, è esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte dell'organo dirigente dà luogo alla possibilità per l'ente di escludere la propria responsabilità amministrativa attraverso la configurazione della "condizione esimente" prevista da Decreto.

La sua mera adozione non è tuttavia sufficiente a determinare l'esonero della responsabilità dell'ente, ma è altresì necessario che esso sia efficace ed effettivo e pertanto concretamente attuato.

Quanto all'efficacia, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua reale ed *efficace attuazione* che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto, presuppone anche:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle sue prescrizioni, quando intervengono mutamenti nell'assetto societario, organizzativo o dell'attività di impresa, variazioni del quadro normativo, nuovi esiti nell'analisi del rischio reato, ovvero sorgono esigenze di un suo adeguamento volte a perseguirne una migliore aderenza alla normativa o una maggiore efficacia (aggiornamento del Modello);
- b) uno specifico sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. Fonte del Modello: Linee guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3 del Decreto), i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha redatto linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa espressamente riferiti alle banche.

Per la predisposizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito, anche "Banca") ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del Decreto, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del Decreto e delle linee guida predisposte dall'ABI per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Sezione seconda

Il contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione di Mediocredito

Centrale S.p.A.

4. Adozione del Modello

4.1 Mediocredito Centrale S.p.A.

Mediocredito Centrale S.p.A. è una società sottoposta a direzione e coordinamento dell'azionista unico Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito denominata "Invitalia").

Ai sensi del proprio Statuto, la Banca ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, nonché di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti al fine prevalente di perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 2, comma 162 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e, segnatamente, (i) aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno; (ii) sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; (iii) canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

La Banca, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo.

Mediocredito Centrale adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, che risulta adeguato a perseguire l'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni: (i) di supervisione strategica, affidata al Consiglio di Amministrazione; (ii) di gestione, demandata all'Amministratore Delegato; (iii) di controllo, svolta dal Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

4.2 Finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale S.p.A. di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che si inserisce nella più ampia politica di legalità d'impresa che caratterizza la Banca, si esprime attraverso interventi ed iniziative volti a garantire, nel perseguimento dell'oggetto sociale, il rispetto massimo dei principi di correttezza e trasparenza, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei principi di etica degli affari, nonché a sensibilizzare tutto il personale (dal *management* ai lavoratori subordinati), i collaboratori esterni e i *partners* commerciali alla gestione

trasparente e corretta della Banca, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di corporate governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli 231 che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti;
- assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- rendere noto a tutto il personale della Banca e a tutti coloro che con essa collaborano o hanno rapporti d'affari, che la stessa ripudia fermamente condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione;
- informare e sensibilizzare il personale, i collaboratori e i partners esterni sulle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Banca nel caso di commissione di reati, nonché sui valori imprescindibili della legalità e dell'osservanza del Modello Organizzativo;
- garantire la prevenzione degli illeciti, mediante il continuo controllo delle attività sensibili e una idonea formazione del personale circa il corretto adempimento dei loro compiti e doveri ed i contenuti prescrittivi del Modello Organizzativo;
- censurare efficacemente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di specifiche sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

4.3 Destinatari

Il Modello è rivolto a tutti i soggetti che operano per la Banca, qualunque sia il rapporto che li lega alla stessa (di seguito, i "Destinatari"), ovvero a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una unità organizzativa della stessa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse della Banca.

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della Banca e dai dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate nello stesso, nonché da tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti giuridici con la Banca (es: outsourcer, fornitori, agenti in attività finanziarie, etc.).

La Banca esternalizza alcune attività aziendali, o parti di esse, presso soggetti terzi (di seguito anche "outsourcer"). L'esternalizzazione è realizzata in conformità alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza e formalizzata attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla Banca di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

4.4 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni

La natura di Mediocredito Centrale S.p.A. quale società autorizzata allo svolgimento di attività bancaria e creditizia, comporta vincoli regolamentari e controlli da parte delle competenti Autorità di Vigilanza. La Banca, pertanto, risulta caratterizzata dall'esistenza di un capillare sistema dei controlli interni che permea l'intera attività aziendale, costituito dal complesso di regole, funzioni, strutture organizzative, risorse, processi e procedure, volti a garantire una buona ed efficiente organizzazione amministrativa e contabile e dunque una sana e prudente gestione.

Nell'ambito dei meccanismi di controllo della Banca, oltre agli Organi Sociali svolgono un ruolo fondamentale la Società di Revisione esterna e le funzioni di controllo interno istituite in conformità alla normativa di vigilanza.

Il sistema dei controlli interni, in particolare, persegue la finalità di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali e, in generale, la conformità delle operazioni attuate dalla Banca con la legge, con la normativa di vigilanza, con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Dei controlli – che costituiscono parte integrante dell’attività svolta dalla banca – si possono enucleare le seguenti tipologie, in linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza⁴:

- controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli, di norma, sono effettuati dalle strutture operative ovvero nell’ambito delle attività di *back office*, e possono anche essere incorporati nelle procedure informatiche;
- controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e Unità Organizzative, la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tale tipologia di controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

In particolare, in Mediocredito Centrale S.p.A. sono state istituite le seguenti funzioni aziendali di controllo:

- Funzione di conformità alle norme, in accordo con quanto previsto dalla normativa di vigilanza di riferimento, è chiamata a verificare che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici).

In materia di D.lgs. 231/2001, la Funzione è chiamata a supportare l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV” o “Organismo”), monitorando, per quanto di competenza, l’efficacia delle regole e dei principi di comportamento sanciti nel Modello a prevenire i reati di cui al Decreto e collaborando, insieme alle altre funzioni aziendali di controllo, Unità Organizzative e figure della Banca, per quanto di rispettiva competenza, all’aggiornamento del Modello in coerenza con l’evoluzione della normativa di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa aziendale;

- Funzione Antiriciclaggio, la quale presidia le attività di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In materia di D.lgs. 231/2001, supporta l’Organismo di Vigilanza monitorando l’efficacia delle regole e dei principi di comportamento sanciti nel Modello in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Collabora inoltre con le altre funzioni aziendali di controllo, Unità Organizzative e figure della Banca, per

⁴ Si fa riferimento, in particolare, alla Circolare n. 285 del 1717 dicembre 2013 (“Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), Parte I, Titolo IV, capitolo 3.

quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento del Modello in coerenza con l'evoluzione della normativa in materia;

- Funzione di controllo dei rischi, la quale presidia le attività di controllo di secondo livello relative alla corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e al rispetto dei limiti operativi assegnati. In materia di D.lgs. 231/2001, assicura flussi informativi relativi ai rischi della Banca verso le altre funzioni aziendali di controllo, alle Unità Organizzative, alle figure della Banca competenti e agli organi aziendali, incluso il Collegio Sindacale, nonché verso l'OdV;
- Funzione di revisione interna permanente, indipendente ed obiettiva, separata rispetto alle altre funzioni di controllo (c.d. "controlli di terzo livello"), volta ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni e del sistema informativo, sulla base di una pianificazione annuale e pluriennale della propria attività, basata sulla natura e rilevanza dei rischi. In particolare, in Mediocredito Centrale S.p.A. effettua un'attività di controllo di terzo livello volta, in generale, a verificare il regolare andamento dell'operatività e dei processi e dell'evoluzione dei rischi e a valutare, in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità, la struttura organizzativa e le componenti del sistema dei controlli interni, al fine di prevenire e/o rilevare eventuali carenze o situazioni di rischio.

In materia di D.lgs. 231/2001, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con le altre funzioni aziendali di controllo, la Funzione presta supporto diretto all'Organismo di Vigilanza ai fini dell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, attivando, ove riscontri criticità, le funzioni e le Unità Organizzative di volta in volta competenti per gli opportuni interventi di remediation;

- inoltre, per quanto attiene alla funzione di coordinamento e di responsabile del Sistema dei Controlli in materia di Informativa Finanziaria, richiesto dalla Legge 262/05 in materia di Tutela del Risparmio, Mediocredito Centrale S.p.A. ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154 – bis del Testo Unico della Finanza), che è tenuto a predisporre - e darne effettiva applicazione - adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il sistema dei controlli interni si completa con l'adozione di soluzioni organizzative che:

- assicurano la necessaria separatezza tra le strutture aziendali operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;

- si ispirano al principio di segregazione delle funzioni, onde evitare che il processo decisionale, o una parte rilevante di esso, resti nelle mani di un'unica funzione, ampliando il rischio-reato;
- sono volte ad identificare e monitorare adeguatamente i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabiliscono attività di controllo ad ogni livello operativo e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le eventuali anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati e gestite con immediatezza;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio.

Il Modello adottato si integra nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca, affinché lo stesso possa essere complessivamente utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

4.5 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mediocredito Centrale S.p.A. è costituito dal presente documento che ne rappresenta la "parte generale" e da una serie di documenti connessi, che ne configurano la "parte speciale", la quale definisce l'insieme di regole di gestione e principi di comportamento cui tutti i destinatari debbono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione aziendale. Il Modello si completa con i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- l'elenco analitico degli illeciti amministrativi e dei reati previsti dal Decreto;
- la mappatura generale delle attività a rischio reato e dei processi sensibili della Banca con i relativi Process Owner, che tiene conto delle fattispecie di rischio applicabili alla Banca;
- i protocolli operativi che identificano le regole e i controlli atti a presidiare le attività a rischio reato ed i processi sensibili;
- il Regolamento di spesa adottato dalla Banca;
- il Codice Etico ed il Codice di Comportamento Fornitori e Partner.

I punti cardine del Modello sono dunque:

- l'individuazione delle attività a rischio reato vale a dire le attività nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati;

- l'individuazione dei rischi reato ovvero le occasioni di realizzazione della condotta illecita e la valutazione della loro rilevanza;
- l'identificazione Process Owner e delle altre Unità Organizzative coinvolte;
- l'adozione e la manutenzione di adeguati protocolli operativi a presidio delle attività a rischio in modo integrato con la normativa aziendale e con il sistema dei controlli interni in essere;
- la formazione del personale e l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali ed operative sancite;
- la definizione e attribuzione di ruoli e responsabilità in materia di adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'attuazione di quanto previsto nel Modello;
- la definizione di flussi informativi verso l'OdV;
- l'attuazione di un adeguato sistema sanzionatorio - ispirato ai principi del contraddittorio, della differenziazione con riferimento ai soggetti da sanzionare, e proporzionalità alla gravità dell'infrazione - idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, onde garantirne l'effettività.

Il Modello è conforme ai principi fondamentali della tracciabilità e verificabilità delle attività svolte, così da consentirne, a ritroso, la ricostruzione e comprensione, nonché il riscontro di coerenza con i dettami del Decreto.

4.6 Attività a rischio reato e processi sensibili

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli operativi concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare ai soggetti apicali e ai dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione della esposizione ai rischi connessi.

L'identificazione delle attività a rischio si basa, in particolare, su:

- individuazione delle attività della Banca nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- identificazione dei processi sensibili nell'ambito dei quali possono essere ricondotte le attività a rischio reato ovvero in cui, in linea teorica, si possono configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati;
- valutazione di rilevanza dei rischi reato, funzionale alla individuazione delle misure da adottare per il loro contenimento;

- rilevazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà aziendale a tutti i livelli della struttura organizzativa, avuto riguardo alle specificità tipiche della Banca.

Tale attività presuppone innanzitutto un esame delle principali normative interne della Banca, utile per ottenere un quadro informativo completo delle attività svolte da parte delle Unità Organizzative, nonché della ripartizione delle competenze e dei relativi poteri. In particolare, sono oggetto di analisi:

- il **Codice Etico ed il Codice di Comportamento Fornitori e Partner**, che definiscono i valori di base e le connesse regole di comportamento cui deve essere ispirata la condotta di chi opera per la Banca;
- il **Regolamento Generale Interno** che illustra la macrostruttura organizzativa della Banca, indica la missione delle U.O. che la compongono, nonché la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dei Comitati della Banca;
- il **Funzionigramma Aziendale**, che definisce l'assetto interno e le responsabilità di dettaglio delle Unità Organizzative della Banca;
- le **Deleghe di Poteri e Criteri Generali di Sostituzione**, in cui sono definiti, per ambito di operatività (es. Societario, Credito, Spese) i poteri deliberativi, nonché i criteri di sostituzione, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- i **Poteri di Firma**, che riportano le facoltà di firma verso l'esterno assegnate alle diverse figure aziendali, nell'ambito dei compiti e delle deleghe ad esse attribuite, ovvero in esecuzione delle delibere assunte dagli Organi deliberanti competenti;
- i **Regolamenti e le Procedure** che contengono linee guida e disposizioni operative volte a disciplinare processi e attività della Banca.

Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche della Banca, nonché le loro modalità di commissione, sono analizzati inoltre i processi aziendali, con il coinvolgimento dei Responsabili delle singole Unità Organizzative.

Ciascun Responsabile di U.O. è chiamato ad illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare i rischi individuati.

Tale analisi consente pertanto di individuare gli ambiti di operatività della Banca nei quali possono generarsi fattori di rischio

La descrizione dei rischi reato è parte integrante del Modello e si articola nelle seguenti componenti:

- l'unità organizzativa esposta al rischio reato;
- l'occasione di realizzazione della condotta illecita;
- la modalità di realizzazione della condotta illecita.

I rischi individuati rilevano in quanto vengono originati da una attività sottostante che, potenzialmente, nel caso in cui il sistema dei controlli interni risulti non efficace o non applicato, potrebbe sfociare in una condotta illecita commessa dai destinatari del Modello, concretizzando un interesse o un vantaggio per la Banca.

A ciascun rischio è assegnato un determinato livello di rilevanza in base al quale individuare e prioritizzare le iniziative di sorveglianza e rafforzamento del sistema dei controlli interni.

Una analisi mirata consente successivamente di individuare le potenziali aree di miglioramento nell'ambito del sistema dei controlli, identificando interventi idonei a rendere tale sistema maggiormente efficace.

Gli ambiti di operatività esposti a rischio vengono in tal modo regolamentati ed efficacemente presidiati, attraverso un adeguato e dinamico sistema di controlli.

4.7 Protocolli operativi

L'analisi dell'esposizione al rischio reato consente di definire i comportamenti da attuarsi nello svolgimento delle attività, in particolar modo di quelle "sensibili", al fine di prevenirne la commissione.

Le regole comportamentali sono contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Fornitori e Partner, ed in tutti le prescrizioni presenti nella regolamentazione interna.

In particolare, i presidi organizzativi e di controllo sono riepilogati nell'ambito dei "protocolli operativi", ispirandosi ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni, quali:

- la "proceduralizzazione" delle attività aziendali a rischio reato, mediante la definizione di procedure scritte atte a disciplinare:
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza;
 - la segregazione di funzioni, intesa ad evitare concentrazione di poteri e favorire l'attività di controllo, attraverso una corretta distribuzione dei compiti e la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
 - le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico funzionale;
- il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- l'esistenza di adeguati flussi informativi.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con la normativa aziendale vigente.

I protocolli sono approvati dall'Amministratore Delegato, con adozione ad effetto immediato. L'Amministratore Delegato, generalmente semestralmente o, in casi di particolare urgenza o rilevanza, nella prima seduta utile, li sottopone per informativa al Consiglio di Amministrazione. I protocolli vengono recepiti in una disposizione interna, che rende quindi ufficiali e obbligatorie le regole ivi contenute nei confronti di tutti i suoi destinatari.

4.8 Process Owner

Al fine di garantire l'efficacia nel tempo del Modello, la Banca individua, per le aree di attività a rischio, i "Process Owner" che rappresentano il punto di riferimento organizzativo per il complesso delle attività svolte nell'ambito dei processi sensibili. In particolare, il Process Owner:

- 1) promuove e verifica la diffusione e la conoscenza del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Fornitori e Partner, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- 2) assicura il rispetto del Modello e dei protocolli operativi relativi al processo sensibile di cui è owner;
- 3) segnala alle funzioni aziendali competenti l'esigenza di eventuali aggiornamenti organizzativi dei processi sensibili e dei relativi protocolli operativi o di adeguamento del sistema di controllo interno;
- 4) cura la predisposizione ed invia i flussi informativi periodici, per le diverse aree di attività a rischio, in base alle modalità stabilite nell'ambito dei protocolli operativi.

Per ciascun protocollo è individuato il Process Owner, che coincide con il responsabile pro tempore della U.O. operante nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la Banca ha formalmente assegnato. Per i processi "trasversali", che coinvolgono più strutture, il Process Owner viene individuato sulla base del maggior grado di responsabilità attribuito, il quale si avvale della collaborazione responsabile dei titolari delle altre unità organizzative coinvolte.

Costituendo anche un effettivo anello di congiunzione, operativo e informativo, tra l'OdV e le unità operative coinvolte, il Process Owner fornisce un concreto ausilio all'attività di vigilanza dell'Organismo, in virtù delle approfondite conoscenze dell'operatività dei processi sensibili presidiati.

Ciascun Process Owner è quindi tenuto a rapportarsi con l'OdV, al fine di consentirgli l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

4.9 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Le linee guida del processo di gestione ed autorizzazione delle spese sono definite nel Regolamento di Spesa, approvato dal Consiglio di Amministrazione e parte integrante del Modello.

Il Regolamento di Spesa prevede: l'uso di modalità di gestione delle risorse finanziarie coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative e attente ai fabbisogni delle U.O. richiedenti, prevedendo delle fasi di setting idonee ad impedire la commissione di reati:

- i fornitori vengono individuati nel rispetto delle previsioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento Fornitori e Partner;
- le spese devono essere autorizzate secondo le facoltà previste dalle Deleghe di Poteri vigenti;
- soltanto a seguito dell'autorizzazione di spesa è possibile affidare l'incarico al fornitore selezionato;
- il pagamento deve essere autorizzato previa verifica di corrispondenza/congruità del bene/servizio ricevuto con la prestazione richiesta e nel rispetto dei termini contrattuali;
- i soggetti deputati alla gestione degli acquisti sono tenuti a dichiarare il conflitto di interesse e a motivare che l'eventuale operazione da concludere con il fornitore oggetto del conflitto sia conveniente per la Banca, corredando la proposta di acquisto di beni e servizi da più preventivi richiesti a fornitori diversi. Nel caso il conflitto riguardi il titolare dei poteri di spesa, l'autorizzazione alla spesa è attribuita ai livelli gerarchici immediatamente superiori, salvo che la stessa non rientri già nell'ambito dei poteri riconosciuti al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso in cui il fornitore selezionato appartenga all'elenco dei Soggetti Collegati della Banca, ai fini dell'autorizzazione della spesa/investimento deve essere attivato lo specifico processo deliberativo previsto dalla vigente normativa interna in materia di gestione di operazioni con Soggetti Collegati.

Inoltre, è richiesto a tutto il personale della Banca di agire nel rispetto dei principi generali e dei valori sanciti dal Codice Etico e comunque della normativa interna.

Il Codice di Comportamento Fornitori e Partner garantisce, in aggiunta, che analoghe regole siano seguite e accettate anche dagli interlocutori esterni della Banca.

5. Organismo di Vigilanza

5.1 Struttura, composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del Decreto, prevede tra i presupposti necessari l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con adeguate risorse a disposizione in relazione alle attività da svolgere.

Per delinarsi idoneo a svolgere il suo ruolo, l'OdV deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia, intesa come libertà di azione e autodeterminazione, cioè di esercitare, attivandosi *motu proprio*, piena ed effettiva facoltà di vigilanza e verifica;
- indipendenza, che qualifica la necessaria condizione di assenza di conflitti di interesse e di condizionamenti nei confronti della Banca;
- professionalità, cioè possesso delle competenze ed esperienze professionali necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza attribuita;
- continuità di azione, intesa come possibilità di esercitare un'attività di monitoraggio sul Modello priva di discontinuità, tale da poter ravvisare con regolarità e in tempi utili eventuali situazioni anomale.

Con riferimento alla composizione dell'Organismo, la Banca ha ritenuto opportuno definire all'interno del Modello le opzioni applicabili ai fini della nomina dei Componenti l'Organismo prevedendo due possibili opzioni:

- attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale;
- costituzione di un Organismo di Vigilanza apposito.

In assenza di diversa decisione del Consiglio di Amministrazione attraverso apposita delibera di nomina e di incarico, il ruolo di Organismo di Vigilanza è ricoperto dal Collegio Sindacale.

Dell'avvenuta nomina ed insediamento dell'Organismo di Vigilanza è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Nei paragrafi successivi sono riportate le regole applicabili nelle due distinte opzioni.

5.1.1 Collegio Sindacale con funzioni di OdV

In relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 12, della Legge n. 183/2011 che ha introdotto il comma 4/bis all'art. 6 del Decreto⁵ e dalle Disposizioni di vigilanza per le banche di Banca d'Italia con specifico riferimento alla disciplina in materia di sistema dei controlli interni (cfr. Circolare n. 285 del 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, Par. 4⁶), le funzioni di OdV della Banca possono essere svolte dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è infatti organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché della "continuità d'azione" richiesta appunto dal D.lgs. 231/2001 per lo svolgimento della funzione di vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le modalità di svolgimento della funzione di OdV da parte del Collegio Sindacale muovono dal presupposto che:

- l'attribuzione della funzione di OdV avviene a favore dell'intero organo di controllo e non dei suoi singoli componenti; pertanto, la rinuncia al ruolo di sindaco comporta anche la rinuncia all'incarico di componente dell'OdV, mentre non è possibile la rinuncia del sindaco al solo incarico di componente dell'OdV;
- le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c., disciplinate anche dalle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, e quelle di OdV ex D.lgs. 231/2001 rimangono distinte, ma vanno coordinate fra di loro, realizzando opportune sinergie e garantendo maggiore efficienza operativa.

Nello svolgimento delle proprie attività, dovrà ad ogni modo essere salvaguardato il principio di separatezza tra le attività svolte come Collegio Sindacale rispetto a quelle svolte quale OdV.

Il Collegio Sindacale termina le funzioni di OdV in coincidenza con la data di scadenza del mandato del Collegio Sindacale medesimo, stabilita nella delibera assembleare di nomina.

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, il Collegio viene supportato nel continuo e si avvale di una Segreteria Tecnica formata da membri da

⁵ "[...] Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza [...]".

⁶ "L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione".

individuare tra i Responsabili delle funzioni di controllo interno e/o nei Responsabili di altre U.O. della Banca che, nell'ambito aziendale, non hanno compiti operativi e assicurano la piena indipendenza.

5.1.2 Organismo di Vigilanza appositamente istituito

Il ruolo di vigilanza sull'osservanza e il funzionamento del Modello può essere attribuito dalla Banca ad un organismo appositamente istituito, dotato di elevata ed effettiva autonomia e indipendenza.

L'Organismo ha natura collegiale ed è composto da tre membri di assoluta onorabilità, comprovata esperienza ed elevata competenza professionale, da individuare:

- il Presidente, di provenienza sempre esterna alla Banca, tra accademici o professionisti esperti nelle tematiche di economia, diritto, organizzazione aziendale e, comunque, di responsabilità amministrativa degli enti;
- almeno uno degli altri componenti, tra i Responsabili delle strutture di controllo interno della Banca o componente del Collegio Sindacale.

La composizione dovrà assicurare all'OdV la necessaria professionalità in termini di competenze tecniche, in materia di analisi e valutazione dei rischi, analisi organizzativa e giuridica, valutazione del sistema dei controlli interni.

In luogo e/o in sostituzione dei componenti interni, potranno essere nominati professionisti esterni di comprovata esperienza e competenza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

La nomina dei membri dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata con apposita dichiarazione, con cui attesti peraltro il possesso dei requisiti richiesti.

L'Organismo dura in carica tre anni, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri possono essere nominati nuovamente soltanto una seconda volta. In ogni caso, ciascun membro rimane in carica fino alla nomina del successore.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento di dette funzioni, opera sulla base di un Regolamento, da esso stesso approvato e comunicato al Consiglio di Amministrazione, che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo nel rispetto delle prescrizioni del Modello.

5.2 Autonomia operativa e finanziaria

Per un efficace svolgimento della propria funzione, l'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di adeguate risorse. Al fine di rendere effettiva l'autonomia e la capacità dell'OdV, è previsto che:

- le attività attuate dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'OdV abbia libero accesso presso tutte le Unità Organizzative della Banca e, dunque, presso tutto il personale della stessa, senza necessità di ottenere di volta in volta alcun consenso in virtù di preventivo assenso, al fine di ottenere, ricevere e raccogliere ogni informazione, elemento e/o documentazione e/o dato utili per lo svolgimento della propria attività.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una adeguata dotazione iniziale di risorse finanziarie su proposta dello stesso Organismo, da integrarsi annualmente, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.), presentandone rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'utilizzo da parte dell'OdV delle risorse finanziarie può avvenire in deroga alle normative interne in materia di acquisti.

5.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Ciascun componente dell'OdV deve essere in possesso di un profilo professionale e personale che non ne pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'etica di condotta secondo quanto previsto dal Modello. Ciascun componente deve inoltre essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare. In particolare, è necessario che i membri dell'OdV siano dotati delle seguenti:

(a) competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera Mediocredito Centrale S.p.A.;

- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione e l'applicazione della normativa di riferimento;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;
- conoscenza dei principi e delle regole di funzionamento del sistema dei controlli interni;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di revisione interna e consulenziale.

(b) caratteristiche personali:

- profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte, per quanto di rispettiva pertinenza.

I componenti dell'OdV, inoltre, devono trovarsi in una condizione di assenza di conflitti di interesse e di condizionamento nei confronti della Banca.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- l'essere indagato per un reato non colposo;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso un reato non colposo;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la pendenza di un procedimento relativo ad illeciti amministrativi relativi a reati societari, finanziari e bancari;
- avere rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del d. lgs. 231/2001;
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il 4° grado di dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), amministratori e sindaci della Banca;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Non potrà inoltre figurare quale membro esterno dell'OdV chi:

- è, o è stato anche in uno dei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo⁷ della Banca, dell'Ente che la controlla, di una controllata, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto, anche in uno dei cinque esercizi precedenti, una relazione commerciale o finanziaria economicamente rilevante con la Banca o con l'Ente che la controlla o con le Società controllate dalla Banca;
- è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata delle attività di revisione;
- è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.

Restano in ogni caso fatti salvi gli specifici requisiti e le cause di ineleggibilità previsti dalle disposizioni legislative e dalla normativa di settore per il ruolo di sindaco.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice di Mediocredito Centrale S.p.A.

L'OdV si relaziona col Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, l'OdV si potrà rivolgere all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

5.4 Cessazione dall'incarico

Sono cause di cessazione dei membri dell'OdV:

- la decadenza;
- la revoca da parte della Banca;
- la rinuncia.

Le cause di decadenza corrispondono alle cause di ineleggibilità illustrate nel precedente paragrafo. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per giusta causa ovvero nei casi di:

- interdizione o inabilitazione, ovvero grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o infermità che comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

⁷ Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato

- grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, ovvero grave inadempimento ai regolamenti e alle procedure aziendali che abbia determinato un danno alla Banca, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare ex art. 6 e 7 del Decreto appositamente adottato, o comunque comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Banca;
- una sentenza di condanna della Banca ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto";
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'OdV ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;

Inoltre, la decadenza, la revoca o la rinuncia dal ruolo di sindaco, pone termine all'incarico e ai compiti rientranti nell'ufficio di sindaco, ivi compreso lo svolgimento della funzione di OdV. Qualora, invece, si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del sindaco e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare con immediatezza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate.

In caso di revoca, il CdA provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni e, comunque, nella prima adunanza successiva.

I componenti dell'OdV possono rinunciare in qualsiasi momento all'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata A/R o PEC al Consiglio di amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della raccomandata A/R o PEC.

Ove la revoca o la rinuncia riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

5.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono definiti dal Decreto al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;

- curarne l'aggiornamento.

5.5.1 Vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello

In adempimento a tale compito, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- effettuare, sulla base di un programma annuale, verifiche finalizzate ad accertare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza del Modello e la sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati;
- esaminare i flussi informativi provenienti dai Process Owner, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli operativi rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
- riscontrare la periodica diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, esercitata dalla Banca attraverso specifiche attività formative e di sensibilizzazione e, ove necessario, sollecitare l'avvio di idonee iniziative formative;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le verifiche volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello.

Operativamente, all'OdV è affidato il compito di:

- effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, volte ad accertare che i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda siano coerenti con le previsioni del Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle sue prescrizioni, segnalando tempestivamente ai vertici aziendali eventuali violazioni o tentativi di violazione rilevati;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto, segnalando, ove opportuno, eventuali modifiche da apportare allo stesso;
- svolgere periodicamente controlli a sorpresa sulle principali attività aziendali a rischio reato;
- rapportarsi con le Unità Organizzative della Banca ed in particolare con i Process Owner (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
 - al fine di svolgere una costante ricognizione delle attività della Banca e monitorare le aree a rischio-reato, rilevando eventuali adeguamenti di cui necessita il Modello;
 - per vigilare sui diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute curandone l'aggiornamento;
- esaminare le relazioni periodiche e le altre segnalazioni che prospettino eventuali violazioni del modello, allo scopo di individuare possibili carenze nel suo funzionamento, proponendo le necessarie modificazioni.

5.5.2 Cura dell'aggiornamento del Modello

Il Decreto (art. 6 comma 1 lett. b) assegna all'OdV il dovere di curare l'aggiornamento del Modello, ossia di aver cura che lo stesso permanga idoneo, ovvero che l'organo dirigente lo mantenga adeguato nel tempo.

È infatti evidente che l'organo dirigente, inderogabilmente responsabile dell'adozione del Modello a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a del Decreto, lo sia altrettanto di ogni suo successivo aggiornamento (il quale altro non è che una sorta di nuova - sempre più adeguata - adozione)⁸.

La determinazione di eventuali modifiche al Modello è pertanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, mentre l'Amministratore Delegato, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a del Decreto, ha la responsabilità diretta della sua efficace attuazione, nonché di proporre eventuali emendamenti.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello sono invece di competenza dell'OdV le seguenti attività:

- verificare su base periodica le attività delle U.O., al fine di riscontrare la corretta individuazione e gestione dei rischi reato, anche alla luce di eventuali mutamenti normativi, dell'operatività e/o organizzativi della struttura aziendale, avvalendosi del contributo dei Process Owner che sono chiamati a segnalare situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato;
- verificare che ogni componente del Modello sia e resti rispondente e adeguata ai criteri individuati dalla legge;

⁸ Cfr. Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza – Febbraio 2019 – CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Cap. 2.2, pag. 36:

"Per quanto riguarda la responsabilità relativa all'aggiornamento del Modello, vale la pena sottolineare come tra i compiti che l'OdV deve svolgere rientri esclusivamente quello di valutare se lo stesso conservi nel tempo i requisiti di funzionalità e, laddove ciò non accada, di curarne l'aggiornamento mediante la presentazione di apposite osservazioni agli organi aziendali, cui compete il concreto adeguamento del Modello. In altre parole, in capo all'Organismo di Vigilanza grava solo un onere di segnalazione, mentre la responsabilità dell'effettiva modifica e dell'adeguamento del Modello rimane in ogni caso appannaggio dell'organo amministrativo."

- segnalare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b del Decreto, all'organo dirigente esigenze di aggiornamento o adeguamento del modello organizzativo adottato, in specie in conseguenza di significative violazioni del Modello organizzativo, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, ovvero di intervenute modifiche normative;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Per adempiere ai propri compiti l'OdV si può avvalere, per le materie di rispettiva competenza, delle U.O. della Banca. In particolare, per le attività di verifica e controllo di pertinenza l'OdV potrà avvalersi del supporto delle funzioni di controllo interno della Banca, le quali riferiranno all'OdV l'esito delle attività medesime.

In ogni caso l'OdV potrà ricorrere anche a consulenti esterni, di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecniche specifiche, nei casi in cui tale apporto si renda necessario e, fatte salve situazioni eccezionali e urgenti, nei limiti del budget di spesa attribuito.

L'attività di verifica dell'OdV deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, l'OdV richiederà l'avvio di tutte le necessarie iniziative correttive;
- qualora, invece, emerga la necessità di un adeguamento del Modello, ne proporrà il tempestivo aggiornamento al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nel caso di inerzia da parte di chi ne abbia la responsabilità, può proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari pertinenti a violazioni del Modello.

5.6 Rapporti con gli Organi sociali e Reporting dell'Organismo di Vigilanza

In coerenza con la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione della Banca, come segue:

- a. presenta il "Piano annuale delle attività di verifica" entro il mese di febbraio di ciascun anno o, successivamente, alla sua prima riunione utile;
- b. riferisce semestralmente (nel caso anche al Collegio Sindacale) in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli interventi individuati per l'implementazione del Modello;
- c. comunica tempestivamente, congiuntamente al Collegio Sindacale, eventuali violazioni significative del Modello e li informa immediatamente qualora la violazione riguardi i Vertici della Banca e, in particolare, qualora l'illecito sia stato attuato da un Consigliere di Amministrazione o da un Sindaco;

- d. riferisce alla prima riunione utile al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali problematiche rilevanti scaturite dalle attività;
- e. potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti al funzionamento ed all'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo ed al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, l'OdV ha la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato della Banca, cui può inoltre:

- a. comunicare per iscritto o nel corso delle proprie riunioni i risultati degli accertamenti svolti per l'adozione delle più adeguate iniziative correttive;
- b. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire e far comunicare tutti gli elementi alle Unità Organizzative preposte per la valutazione e l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento.

Le suddette attività devono, alla prima convocazione utile, ovvero nell'ambito della relazione semestrale, essere comunicate dall'OdV al Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale.

5.7 Canali di comunicazione

La Banca dota l'OdV di canali di comunicazione dedicati, il cui indirizzo è riportato sull'intranet aziendale, nonché sul sito internet della Banca.

In particolare, lo fornisce di un indirizzo di posta elettronica (organismodivigilanza231@mcc.it) e di un indirizzo di posta tradizionale (Organismo di Vigilanza di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., Viale America, 351 00144 Roma), onde agevolare il processo di comunicazione verso lo stesso Organismo. Per tali canali sono previsti sistemi di sicurezza idonei a garantire la confidenzialità e la riservatezza di quanto comunicato da chiunque intenda segnalare riservatamente violazioni del Modello e/o comportamenti contrari ai principi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero la necessità di adeguamenti dello stesso, nonché notizie relative alla commissione di reati o a "pratiche" non in linea con il Codice Etico.

La casella è gestita con modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni ricevute in casella sono analizzate e discusse nel corso della prima riunione utile. Qualora una segnalazione rivesta carattere di urgenza, il Presidente dell'OdV valuta se ricorrano i presupposti per una riunione straordinaria dell'Organismo.

L'OdV garantisce la riservatezza delle segnalazioni ricevute adottando le misure di volta in volta ritenute necessarie in relazione alla natura delle stesse, anche allo scopo di evitare qualsiasi rischio di atteggiamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti nei confronti del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca, dei terzi o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Qualora la segnalazione pervenga in forma anonima, ma contenga riferimenti sufficienti per effettuare gli accertamenti del caso e la natura dei fatti segnalati sia comunque ricostruibile e rilevante in relazione ai compiti dell'OdV, questo procede alle dovute verifiche per riscontrarne la veridicità.

Al fine di accertare la fondatezza delle segnalazioni ricevute, l'OdV può convocare sia il segnalante, sia il presunto autore della violazione, motivando per iscritto la ragione delle eventuali decisioni assunte ovvero delegare tale attività ad uno o più dei propri membri.

L'OdV può avvalersi delle funzioni di controllo interno ove sorgesse l'esigenza di avviare una eventuale inchiesta interna riservata.

L'OdV e ciascuno dei suoi componenti, nonché coloro dei quali l'OdV si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla Banca) non possono subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

Accanto ai già menzionati canali di comunicazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 179/2017, la Banca adotta, con specifico atto del Consiglio di Amministrazione, un sistema riservato di segnalazione (c.d. "*Whistleblowing*") di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Banca, o delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla Banca, sia quale Ente Creditizio che quale gestore di pubblici servizi, delle quali il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La disposizione relativa al *Whistleblowing* disciplina le modalità di trattazione delle denunce, di svolgimento dell'eventuale attività istruttoria ed i relativi tempi, di comunicazione degli esiti della stessa, e contempla l'obbligo di trasmettere immediatamente la denuncia all'OdV laddove essa concerna effettivamente violazioni al Modello.

Il sistema è informato ai seguenti criteri:

- a. obbligo, per tutti i componenti della società e per i terzi collaboratori, di denunciare le violazioni del modello, del Codice etico e delle procedure operative di cui vengano a conoscenza;
- b. possibilità di denunciare tali violazioni ad un apposito organismo aziendale o direttamente all'OdV attraverso specifici canali a ciò dedicati e dotati di assoluta riservatezza;
- c. assicurazione che la denuncia, ove non sporta per finalità diffamatorie o comunque illecite, non può dare luogo ad alcuna forma di ritorsione;

- d. una volta ricevuta la denuncia, questa deve essere trasmessa, tempestivamente, alla funzione competente e all'OdV ove concerne violazioni al Modello;
- e. sono fissati le modalità, i tempi e gli esiti delle attività dell'istruttoria avviata in seguito alla presentazione di una segnalazione/denuncia;
- f. è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza delle segnalazioni, e viene specificamente sanzionata, qualsiasi violazione delle misure di tutela del segnalante e con altrettanta severità l'inoltro, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Il sistema di *Whistleblowing* prevede specifici responsabili del sistema interno di segnalazione, identificati nel Responsabile della funzione di Conformità e, in alternativa qualora il Responsabile della funzione di Conformità o risorse che ad esso rispondano coincidano con i soggetti segnalati, nel Responsabile della funzione di Revisione Interna, nonché quali Organi decidenti – l'Amministratore Delegato in via ordinaria e il Consiglio di Amministrazione in *escalation*.

Dell'arrivo di ogni segnalazione è data immediata informazione all'OdV, con mezzo idoneo allo scopo, ove la segnalazione concerna una potenziale violazione al Modello.

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni prevede canali autonomi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di reporting della Banca e garantisce la riservatezza dei dati del soggetto segnalante così come la dignità e l'immagine del segnalato.

5.8 Firma

Gli atti ed i documenti dell'Organismo devono recare la firma del Presidente. In sua assenza, o in caso di necessità, possono essere firmati, purché già approvati dall'Organismo, da due componenti dello stesso. Parimenti, eventuali atti a rilevanza esterna o contratti devono essere autorizzati dall'Organismo, e firmati dal Presidente o - in alternativa - da due dei membri.

5.9 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello, nel rispetto delle norme vigenti, prevede l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV, che hanno ad oggetto tutte le notizie ed ogni documento che debbano essere portati a sua conoscenza così come disciplinato in questa sede, nonché dai protocolli operativi e da ogni altro documento che ne fa parte integrante.

Tali obblighi, concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, gravano sugli organi sociali e su tutte le funzioni aziendali, in particolare, su quelle di controllo e sulle Unità Organizzative, cui sono attribuiti specifici ruoli e responsabilità nell'ambito dell'adozione ed efficace attuazione del Modello.

I flussi informativi pervengono all'Organismo di Vigilanza mediante comunicazione sottoscritta, inviabile anche via posta elettronica.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere custodite a cura dell'OdV, nell'apposito archivio tenuto presso gli uffici della Banca, con obbligo di riservatezza in merito ai documenti ed alle informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa in materia di *privacy*.

5.9.1 Tempistica dei flussi informativi

I flussi informativi destinati all'OdV hanno periodicità semestrale.

Resta salvo l'obbligo di immediata informazione, anche in deroga alla già menzionata periodicità, nei seguenti casi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Banca dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini nei confronti della Banca o suoi dipendenti dirette ad appurare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- notizie relative a sostanziali cambiamenti organizzativi o del sistema delle deleghe;
- ogni altro caso di particolare rilevanza ed urgenze che richieda una tempestiva informazione all'OdV ai fini dell'esercizio delle proprie prerogative.

5.9.2 Flussi informativi semestrali

I flussi informativi semestrali comprendono:

- delibere e provvedimenti adottati dal CdA e dall'AD di interesse ai fini del Decreto;
- controlli effettuati da parte di tutte le funzioni aziendali interessate;
- comunicazioni e segnalazioni, da parte delle medesime strutture, inerenti a:
 - materia ambientale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - modifiche, adeguamenti o integrazioni di natura organizzativa o funzionale;

- procedimenti disciplinari avviati nelle materie di competenza e relative sanzioni inflitte;
- potenziamento dei meccanismi di prevenzione dei reati ex Decreto;
- ogni altro elemento utile nelle materie di competenza dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza può prevedere l'obbligo di ulteriori flussi informativi e relative tempistiche a supporto delle proprie attività di vigilanza.

6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ai sensi dell'art. 6, comma, 2 del Decreto, la Banca introduce *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”*.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Banca debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal Decreto, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, previo parere dell'OdV, dagli Organi competenti su proposta della funzione deputata alla gestione delle risorse umane, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

6.2 Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi

In relazione al personale dipendente (Aree professionali e Quadri Direttivi), la Banca si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito qui di seguito indicate:

a) *Rimprovero verbale:*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) *Licenziamento per giustificato motivo:*

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.

e) *Licenziamento per giusta causa:*

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Banca delle sanzioni previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

6.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito qui di seguito indicate:

a) *Rimprovero verbale:*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Licenziamento ex art. 2118 c.c.:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

d) *Licenziamento per giusta causa:*

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Banca delle misure previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

6.4 Sanzioni applicabili agli Amministratori e ai Sindaci

L'OdV informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'Amministratore Delegato, degli Amministratori e dei Sindaci che non siano state ritenute manifestamente infondate, affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del Codice civile.

Nel caso in cui uno degli Amministratori coinvolti coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

6.5 Sanzioni applicabili nei confronti dell'OdV

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Banca dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

In caso di violazione della normativa vigente, del presente Modello, del Codice Etico, ovvero in caso di commissione di reati previsti dal Decreto da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, accertata l'effettiva inadempienza, valuterà di intraprendere le iniziative più opportune attivando, nel caso le relative azioni di responsabilità.

7. Rapporti con società terze e persone fisiche esterne alla Banca ai fini della normativa ex Decreto 231.

Ai fini della piena efficacia preventiva del Modello rispetto ai reati indicati dal Decreto, Mediocredito Centrale S.p.A. informa per iscritto i soggetti fornitori ed i partner contrattuali, dei principi e della struttura del presente Modello, nonché dell'apposito Codice di comportamento Fornitori e Partner, adottato dalla Banca, inviandogliene copia o invitandoli a prenderne visione sul sito della Banca.

In caso di conferimento di incarichi a persone fisiche esterne alla Banca, queste ultime vengono informate – tramite l'invio della relativa documentazione – dei principi e delle regole operative contenute nel Modello, nonché dell'apposito Codice di comportamento Fornitori e Partner, adottato dalla Banca e devono espressamente accettare di uniformarsi a tali principi nello svolgimento dell'attività professionale prestata nell'interesse della Banca, tramite dichiarazione scritta.

Nei contratti/lettere di incarico stipulati tra Mediocredito Centrale S.p.A. e i soggetti di cui sopra, sono inserite specifiche clausole che prevedono la risoluzione del rapporto qualora tali controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi ed alle regole contenute nel Modello e/o nel Codice di comportamento Fornitori e Partner della Banca, salvo impregiudicato comunque, il diritto della Banca di chiedere il risarcimento di eventuali danni, costituendo un inadempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale.

8. Aggiornamento del Modello

Il Modello dovrà essere adeguato e/o integrato in relazione a:

- evoluzione del contesto normativo – qualora arrechi mutamenti al campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- evoluzione del contesto organizzativo – in caso di modifiche alla struttura organizzativa, ovvero qualora una nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati rispetto alla loro idoneità a prevenire il verificarsi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti;
- verificarsi di significative e/o ripetute violazioni, ovvero risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello, compresi i protocolli operativi che ne costituiscono parte integrante, da parte dell'Organo direttivo, anche con il contributo delle funzioni aziendali; a tal fine segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza degli aggiornamenti che ritenga di volta in volta necessari.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'adozione delle modifiche del Modello e la relativa divulgazione dei contenuti all'interno della Banca e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

9. Informazione e formazione del personale

9.1 Diffusione del Modello

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle linee guida ABI, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. A tal fine, il Modello è permanentemente inserito sull'Intranet aziendale, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo. Eventuali aggiornamenti del Modello vanno tempestivamente comunicati.

9.2 Formazione del personale

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale, a cura della Funzione Risorse Umane.

Oltre alla diffusione del Modello sul Portale aziendale, vengono previste le seguenti attività:

- moduli formativi obbligatori, erogati a tutto il personale con modalità tracciata, con periodicità almeno biennale, diversificata per ruolo aziendale, ovvero per esposizione a rischio delle relative attività svolte, focalizzati sui principali contenuti della legge. La funzione Risorse Umane, trascorso il termine previsto per la fruizione del modulo formativo, procederà a una verifica per invitare coloro che non avessero completato la formazione e/o coloro che l'avessero completata con esito negativo a provvedervi. In caso di mancato completamento del corso o di completamento con esito negativo, il dipendente sarà sollecitato a finirlo / ripeterlo entro una data indicata;
- specifici corsi in aula, a distanza o attraverso moduli formativi registrati, in caso di aggiornamento della normativa o del Modello, nei quali vengono illustrati le principali novazioni della legge o modifiche apportate al Modello, da rivolgere a tutto il personale;
- sensibilizzazione informativa periodica dei dipendenti da parte di ciascun Process Owner, sui rischi inerenti alla attività svolte;
- un'area dedicata sull'intranet aziendale ove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al Decreto.

In caso di necessità di chiarimenti o approfondimenti, il dipendente si rivolge al Process Owner competente, ovvero al Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio per gli aspetti normativi connessi al Modello.

Il dipendenti neo-assunti, cui è messo a disposizione in formato elettronico il presente Modello ed il Codice Etico, entro 2 mesi dall'ingresso completano la formazione obbligatoria.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria e la violazione non giustificata dell'obbligo da parte del personale e l'eventuale reiterazione della violazione sono oggetto di sanzione disciplinare.

La Funzione Risorse Umane valuta gli eventuali bisogni formativi di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o ad ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa.

10. Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale dell'ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico adottato dalla Banca.

Nel Codice Etico della Banca, diffuso a tutto il personale, sono fissati i principi guida e le direttive fondamentali volti a garantire la legittimità e l'efficienza dell'operatività della Banca, anche in termini di reputazione, cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti dei soggetti a cui lo stesso è destinato. Esso, in base a quanto stabilito dalle norme di legge, dai regolamenti e dalle altre disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, indica le regole di comportamento che i soggetti con funzione di amministrazione, direzione e controllo e tutti i dipendenti e/o soggetti che operano stabilmente o temporaneamente per conto della Banca sono tenuti ad osservare, con l'obiettivo di promuovere o vietare determinati comportamenti da cui può scaturire la commissione di illeciti.

11. Codice di Comportamento Fornitori e Partner

Le relazioni contrattuali della Banca improntate alla trasparenza, all'eticità negoziale e a non generare vantaggi personali o conflitti di interesse, contribuiscono ad accrescere l'efficacia dei processi aziendali e la competitività, migliorando il servizio offerto alla clientela. In quest'ottica è definito il Codice di Comportamento Fornitori e Partner della Banca, che specifica in dettaglio le linee guida etico sociali ed i canoni di comportamento che regolano i rapporti della Banca con i suoi vari interlocutori, tra cui imprese appaltatrici, eventuali subappaltatori, fornitori, consulenti, professionisti e collaboratori esterni, nonché partner commerciali.

Tale Codice costituisce parte integrante del Codice Etico della Banca.